



SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE

RISPOSTA AL QUESITO: "... ci chiedevamo se in etichetta dobbiamo riportare dove è stato prodotto il dolce, oppure è sufficiente il dato: "Prodotto per XXXXXXXXX, via ABC 25, Monza (MB)"

MODULO DI RISPOSTA

In base ai dati da voi forniti e senza conoscere nel dettaglio il prodotto, possiamo consigliare quanto segue:

A) Fino al 12 dicembre 2014

La normativa vigente in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti (D.L.vo 109/92 e s.m.i.), relativamente alla sede di produzione/confezionamento, indica che devono figurare nell'etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati le seguenti indicazioni:

e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

Vi sono quindi diverse possibilità, ad esempio:

- se la vostra attività (Cucchi) è una "**vendita**" di alimenti, prodotti da altre aziende, secondo la normativa potreste indicare relativamente al punto e) i vostri dati come venditore (quindi nome o ragione sociale o marchio depositato e sede, dove per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda), inoltre dovrete indicare quanto previsto dal punto f), cioè **sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento**. La sede in questo caso dovrà essere indicata per esteso, cioè via, numero civico e località, poiché, nel caso di impresa che provveda alla vendita dei prodotti sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo, oltre all'indicazione della località (art.11





- D.L.vo 109/92 e s.m.i.);
- se la vostra azienda (Cucchi) produce/confeziona alimenti, secondo la normativa potreste indicare relativamente al punto e) i vostri dati (quindi nome o ragione sociale o marchio depositato e sede, dove per sede si intende la località ove è ubicata **l'azienda produttrice**). Avrete inoltre anche già indicato quanto richiesto al f), cioè sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno (D. Lvo 109/92 – art.11).

Dal 13 dicembre 2014

A partire da tale data occorrerà rispettare le prescrizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che è in vigore dal 13 dicembre 2011, ma la cui applicazione sarà obbligatoria a decorrere dal 13 dicembre 2014 con poche eccezioni:

- Dal 13 dicembre 2016 - etichettatura nutrizionale;
- Dal 1° gennaio 2014 - allegato VI, parte B (relativo alle carni macinate).

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011 richiede l'indicazione in etichetta del **nome o della ragione sociale e dell'indirizzo dell'operatore del settore alimentare (articoli 8 e 9), che sarà il responsabile delle informazioni sugli alimenti.** Egli assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti. In questo caso la normativa non specifica se devono comparire i dati del produttore o del confezionatore o del venditore, ma richiede l'indicazione di un solo operatore del settore alimentare (azienda) con nome o ragione sociale e indirizzo per esteso, che sarà così il responsabile delle informazioni sugli alimenti distribuiti.

Il regolamento comunitario non prevede l'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Una nota del Ministero dello Sviluppo economico del 31/07/2014 indica che tale informazione può essere mantenuta come informazione volontaria aggiuntiva purché non sostituisca **l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti** (nome o ragione sociale e indirizzo), che obbligatoriamente deve essere indicato, come riportato sopra.

Si precisa infine che le diciture "prodotto da...", "confezionato da...", "distribuito da..." non sono obbligatorie per legge, ma nulla vieta che compaiano.





Si ricorda, infine, che l'articolo 54 dello stesso Regolamento 1169/2011, "**Disposizioni transitorie**", indica che: *"Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte"*.

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura. I dati raccolti saranno trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a terzi. All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.lgs. 196/03. Titolari del trattamento sono la Camera di commercio di Torino e di Milano (Via Carlo Alberto, 16, 10123, Torino), il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino (Via Ventimiglia, 165, 10127, Torino) e l'azienda TeMA/CCIAA Milano (via Meravigli 9/b, Milano)

